



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL TURISMO ARTIGIANATO E COMMERCIO

Direzione generale
Servizio turismo

Prot.n 759

DETERMINAZIONE N. 44

DEL 27/01/2010

Oggetto: L.R. 20/2006. Iscrizione al Registro regionale delle Guide turistiche.

IL DIRIGENTE

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R.07.01.1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R.18.12.2006, n. 20, riguardante il riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi ed in particolare gli articoli 6 (commi 1 e 2), 8 e l'art. 13;
- VISTO il Decreto dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n.4 del 21.02.2007, integrato dal Decreto n. 15 del 14.05.2007;
- VISTO il Decreto dell'Assessore degli AA.GG. Personale e Riforma della Regione n. 29023/93 del 01/10/2009 con il quale sono state conferite le funzioni ad interim di Direttore del Servizio Turismo dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio al Dott. Francesco Sanna;
- VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio, n. 1627 del 03.08.2007 che istituisce il Registro regionale delle Guide turistiche;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL TURISMO ARTIGIANATO E COMMERCIO

Direzione generale

Servizio turismo

PRESO ATTO dell'esito positivo delle istruttorie, effettuate dalle Province competenti nel rispetto delle procedure di cui alla L.R. 20/2006;

RITENUTO di dovere conseguentemente provvedere, ai sensi della succitata L.R.18.12.2006, n. 20, alla iscrizione nel Registro regionale delle Guide Turistiche;

D E T E R M I N A

ART.1) Sono iscritti al Registro regionale delle Guide turistiche i nominativi di cui all'elenco (dal n.1100 al n.1115) allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale.

ART.2) L'iscrizione ha valenza triennale a decorrere dalla data della presente determinazione.

ART.3) La richiesta di rinnovo dell'iscrizione deve essere presentata alla segreteria dei registri entro e non oltre sessanta giorni antecedente la scadenza pena la sospensione o la cancellazione d'ufficio dal Registro.

ART. 4) La presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.1998 n. 31, è comunicata all'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ed è trasmessa ai competenti uffici della Presidenza della Giunta Regionale per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ART. 5) La pubblicazione nel BURAS della presente determinazione costituisce notifica a tutti gli effetti ai soggetti interessati.

Cagliari, lì

Il Direttore del Servizio ad interim
Dott. Francesco Sanna